

(N. 208)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1979

(V. Stampato n. 128)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di
scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini
di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del 1976

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per 2 mesi.

La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori 6 mesi.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le mo-

dalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrose o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nella considerazione che il programma di ricostruzione del Friuli non è stato ancora ultimato, alla proroga dei termini relativi ad alcune agevolazioni tributarie e contributive a suo tempo disposte in favore delle popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia;

DECRETA:

Articolo 1.

Il termine del 30 giugno 1979 previsto dall'articolo 3-ter della legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Articolo 2.

La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è concessa nella stessa misura a favore delle imprese e dei soggetti ivi indicati per altri sei mesi a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1979, ovvero dal periodo successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio altresì disposto dal summenzionato articolo 1, secondo comma, del precitato decreto-legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Articolo 2.

La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per 2 mesi.

La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori 6 mesi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine massimo di un settennio a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — Malfatti — Scotti
— Pandolfi — Morlino

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrose o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.

Articolo 4.

Identico.